



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio politiche sociali**

**Ufficio qualità dei servizi**

Via Gilli, 4 - 38121 Trento

Tel. 0461/492749 - Fax 0461/493801

pec: [serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it)

Spettabile Associazione

PIU' DEMOCRAZIA IN TRENTINO PINE'

c/o ALEX MARINI

Via Piomarta, 14

38068 ROVERETO TN

e, p.c. Spettabile

COMUNE di TRENTO

Servizio Attività sociali

Via Alfieri, 6

38122 TRENTO TN

13 LUG. 2016

Trento,

Prot. n. S144/2016/23.5/

375043

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: art. 3 bis l.p. 8/92 - Iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale

Si comunica che, con determinazione del Dirigente n. 239 del 12 luglio 2016, allegata in copia, si è provveduto all'iscrizione di codesta associazione nel Registro provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui all'articolo 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8.

I dati relativi all'iscrizione sono i seguenti:

**n. di iscrizione 520 Sezione UNICA**

**decorrenza: 12 luglio 2016**

L'iscrizione nel suddetto registro permette di usufruire delle agevolazioni previste negli articoli da 20 a 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".

Si trasmettono altresì i "criteri e modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione al Registro" e si fa presente, in particolare, l'obbligo di produrre:

- entro il termine di 30 giorni dalla data della relativa deliberazione: copia del verbale dell'assemblea (anche in estratto), sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario verbalizzante, relativo ad ogni variazione che possa determinare il venir meno dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione, ed in particolare:
  - modifiche statutarie
  - trasferimento della sede legale presso altra provincia
  - scioglimento e devoluzione dei beni residui;
- su richiesta della struttura competente: tutte le informazioni e i dati relativi alla revisione periodica, ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti che legittimano la permanenza nel registro.

Le associazioni sono inoltre obbligate a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dell'associazione (variazione delle cariche sociali, della sede legale, etc.).

Cordiali saluti.


Allegati: c.s.



Il responsabile del procedimento

dott.ssa Elisabetta Ambrogetti

*Elisabetta Ambrogetti*





**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**

Prot. n.

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 239 DI DATA 12 Luglio 2016**

**OGGETTO:**

L.P. 13 febbraio 1992, n. 8, articolo 3 bis. Iscrizione al Registro delle associazioni di promozione sociale, sezione unica, dell'associazione Più democrazia in Trentino, con sede in Trento

## IL DIRIGENTE

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “*Disciplina delle associazioni di promozione sociale*”;

visto l'articolo 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, recante “*Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale*”, come introdotto dall'art. 89 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, che prevede l'istituzione del registro provinciale delle associazioni di promozione sociale;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1612 del 21 settembre 2015 concernente l'approvazione delle modalità per la gestione dei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;

vista la domanda prot. n. 164103/23.5 del 31 marzo 2016 dell'associazione Più democrazia in Trentino, con sede in Trento, Via della Saluga, n. 3/B, codice fiscale 96099660225, con la quale si richiedeva l'iscrizione al registro suddetto;

esaminati gli atti istruttori dai quali risultano tutte le caratteristiche idonee all'iscrizione nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale, tra le quali, in particolare, lo svolgimento di attività nell'ambito della tutela dei diritti, senza scopi di lucro, da più di un anno;

accertata la propria competenza all'assunzione del presente atto, ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;

preso atto che il procedimento, secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1687 del 6 ottobre 2015, decorre dal 1° aprile 2016, ed è stato sospeso per integrazione documentale e modifiche statutarie dal 22 aprile al 21 giugno 2016;

## DETERMINA

- 1) di iscrivere al numero 520, sezione unica, del Registro delle associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 3 bis della l.p. 8/92, l'associazione Più democrazia in Trentino, con sede in Trento, Via della Saluga, n. 3/B, codice fiscale 96099660225 - con effetto dalla data di adozione del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il procedimento, avviato come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento;
- 3) di notificare il presente provvedimento, nelle forme di legge, all'associazione ed al Comune interessati;
- 4) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

EA

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE  
f.to dott.ssa Ileana Olivo

## **Allegato parte integrante**

Registro associazioni di promozione sociale - criteri e modalità per iscrizione, cancellazione e revisione

# **RÈGISTRO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DELLA L.P. 8/1992: CRITERI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE**

## **Premessa**

Le presenti disposizioni sono dirette a disciplinare i criteri e le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione delle associazioni di promozione sociale (di seguito denominate "associazioni") nel registro delle associazioni di promozione sociale (di seguito denominato "registro") istituito dalla Provincia autonoma di Trento nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (*"Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale"*) e all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (*"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"*).

## **1. Requisiti per l'iscrizione**

### **a) Natura giuridica**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. 383/2000 sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute (ossia titolari o non titolari di personalità giuridica), i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni.

In particolare, sono iscrivibili al registro:

- le associazioni composte esclusivamente da persone fisiche (c.d. "di primo livello");
- le sezioni "federative" appartenenti ad associazioni sovraordinate, qualora dotate di autonomia fiscale (ossia dotate di proprio codice fiscale), organizzativa (qualora ricorrano i requisiti dell'elettività delle cariche sociali, dell'autonomia negoziale degli organi di rappresentanza, etc.), patrimoniale e contabile (attestata dal bilancio formalmente adottato); non sono pertanto iscrivibili entità che costituiscano mere articolazioni organiche e/o periferiche di associazioni complesse;
- le federazioni e gli organismi di collegamento e coordinamento (c.d. "di secondo/terzo livello"), qualora costituite per almeno la metà (con arrotondamento per difetto) da associazioni (o sezioni "federative") iscritte ad un registro delle associazioni di promozione sociale;
- le associazioni composte da persone fisiche ed enti (c.d. "miste") qualora la parte relativa agli enti giuridici sia costituita per almeno la metà (con arrotondamento per difetto) da associazioni iscritte ad un registro delle associazioni di promozione sociale.

Non possono essere soci gli enti giuridici commerciali, salvo che nel loro statuto non prevedano il divieto di distribuzione diretta od indiretta degli utili (ad es. possono essere socié le imprese sociali e le società sportive dilettantistiche).

Possono essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, purché rappresentino un numero minoritario all'interno del corpo assembleare e dell'organo direttivo, e non rivestano, mediante il rispettivo legale rappresentante, la carica di presidente.

Non sono iscrivibili al registro:

- le associazioni politiche, sindacali, professionali, di categoria, di datori di lavoro, ovvero dirette alla tutela esclusiva degli interessi economici degli associati (art. 2, comma 2, l. 383/2000);
- i circoli privati (art. 2, comma 3, l. 383/2000);
- le associazioni che subordinano l'adesione a condizioni di carattere economico o di altra natura discriminatoria (art. 2, comma 3, l. 383/2000);
- le associazioni che prevedono il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa (art. 2, comma 3, l. 383/2000);
- le associazioni che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale (art. 2, comma 3, l. 383/2000);
- le organizzazioni non governative (ONG);
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte all'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D. Lgs. n.460/1997;
- le cooperative sociali;
- le fondazioni e i comitati, la cui struttura interna diviene contraria alle clausole di cui all'art. 3 della l. 383/2000.

E' esclusa la possibilità della contemporanea iscrizione al registro e all'albo delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della l.p. 8/1992.

Per garantire l'efficacia operativa delle associazioni, queste devono essere così costituite:

- quelle di primo livello e quelle miste: da un numero di soci pari ad almeno il doppio più una unità dei membri dell'organo direttivo;
- quelle di secondo livello: da almeno tre soci.

### **b) Ambito territoriale**

Per poter essere iscritte nel registro provinciale, le associazioni devono:

- avere sede legale in provincia di Trento;
- svolgere la propria attività con continuità nel territorio provinciale.

Le articolazioni territoriali delle associazioni a carattere nazionale iscritte automaticamente nelle sezioni del registro nazionale di cui all'art. 7, comma 1, della l. 383/2000 possono essere iscritte anche nel registro provinciale, a condizione che presentino tutti i requisiti richiesti alla generalità delle associazioni, ivi compresa la titolarità di autonomia fiscale, organizzativa, patrimoniale e contabile.

### **c) Requisiti statutari**

Gli statuti possono essere redatti indifferentemente con scrittura privata, scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata, ovvero atto pubblico.

Oltre a quanto previsto dal Codice Civile, ai sensi dell'art. 3 della l. 383/2000 gli statuti delle associazioni devono prevedere necessariamente ed espressamente:

#### **1) La denominazione e la sede legale**

## 2) L'oggetto sociale

Le associazioni devono essere costituite a fini di utilità sociale per lo svolgimento, nei confronti di associati o di terzi, di attività dirette a promuovere l'innalzamento della qualità della vita. Non è necessario che i destinatari versino in uno stato di svantaggio o disagio di qualsivoglia natura; è tuttavia ammesso, congiuntamente al fine di utilità sociale, il perseguimento di finalità di solidaristiche.

## 3) L'assenza di fine di lucro (divieto di scopo di lucro soggettivo):

Durante la vita dell'associazione, gli eventuali utili non possono essere ripartiti fra i soci, neanche indirettamente (art. 3, comma 1, lett. d), l. 383/2000) e devono essere interamente impiegati per le finalità istituzionali dell'associazione (art. 3, comma 1, lett. e), l. 383/2000).

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale (art. 3, comma 1, lett. l), l. 383/2000).

## 4) Le norme sull'ordinamento interno

Queste norme devono essere ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti i soci e devono contenere le seguenti clausole:

### a) Elettività delle cariche sociali (art. 3, comma 1, lett. f), l. 383/2000)

Le cariche sociali, riferite all'amministrazione attiva dell'associazione (e quindi con diritto di voto), possono essere conferite solo a soci dell'associazione e solo dai soci (ovvero in seno ai direttivi eletti dai soci).

Fermo restando che il presidente deve essere eletto dall'organo dell'associazione previsto in statuto, può essere eccezionalmente ammessa la presenza, nell'organo direttivo, di membri non elettivi, a condizione che:

- i membri non elettivi rappresentino una minoranza;
- gli stessi siano rappresentativi di istituzioni pubbliche o private (es.: parroco, sindaco, etc.) oppure la loro presenza sia particolarmente giustificata in relazione alle competenze o esperienze professionali o personali;
- vi sia una specifica ragione di utilità in vista del raggiungimento delle finalità istituzionali.

E' altresì ammesso che i componenti di eventuali organi di controllo (es. revisori) e di organi arbitrali (es. probiviri) vengano nominati dalla base associativa fra persone non aderenti all'associazione, a garanzia di professionalità ed imparzialità.

### b) In merito all'adesione dei soci (art. 2, comma 3, l. 383/2000):

- divieto di limitazione all'iscrizione con riferimento alle condizioni economiche;
- divieto di discriminazione di qualsiasi natura.

Si escludono pertanto le associazioni che neghino aprioristicamente l'adesione a soggetti potenzialmente interessati o che prevedano requisiti di ammissione immotivatamente ed eccessivamente specifici, discriminatori o irragionevoli, o che demandino la decisione sull'ammissione al giudizio arbitrario degli amministratori; eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

### c) Gestione ispirata ai principi della partecipazione democratica (art. 3, comma 1, lett. f), l. 383/2000) e che preveda, in particolare:

- la parità di trattamento tra i soci (in primo luogo: diritto di voto e di elettorato attivo e passivo), ad esempio: il divieto di riservare l'accesso alle cariche, in tutto o in parte, a determinate categorie di soci (salvo eccezioni per motivi di

status giuridico, ad esempio la maggiore età), il divieto di attribuire un peso maggiore al voto di chi ricopre determinate cariche o appartiene a specifiche categorie anche in ragione dell'importo della quota versata (fatta salva la possibile prevalenza del voto espresso da una determinata carica, in caso di parità di voti), il divieto di dichiarare invalide le sedute degli organi collegiali per la sola assenza soci soci che ricoprono determinate cariche o appartengono a specifiche categorie, etc.;

- l'esclusiva competenza dell'organo assembleare per le determinazioni di maggior rilievo per la vita dell'associazione (es. adozione bilancio, approvazione regolamenti, etc);
- il principio maggioritario per l'assunzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
- il principio della collegialità dell'organo amministrativo;
- quorum costitutivi e/o deliberativi rafforzati per le delibere di modifica dello statuto e di scioglimento (possono essere previste deroghe rispetto alle previsioni di cui all'art. 21 del Codice Civile purché siano idonee a garantire il rispetto del principio di democraticità);
- forme di tutela che garantiscano anche ad una minoranza di soci (purché non inferiore ad un quinto) la possibilità di ottenere la convocazione degli organi sociali, la definizione dell'ordine del giorno, etc.;
- l'assenza di previsioni che limitino di fatto o impediscano l'esercizio dei diritti spettanti ai soci (ad esempio: la convocazione inviata senza un congruo anticipo rispetto alla data fissata per le riunioni, l'espulsione non motivata dei soci, il divieto per gli espulsi di adire ad altro organo interno o all'autorità giudiziaria, etc.);
- l'assenza di coincidenza numerica tra i componenti dell'organo direttivo e la base associativa (per le esigenze di reciproco controllo nonché il principio di alterità degli organi);
- la limitazione del numero di deleghe conferite al medesimo socio.

Lo statuto deve prevedere un'apposita clausola nella quale si indichi la persona alla quale è attribuita la legale rappresentanza.

5) I criteri di ammissione ed esclusione, obblighi e diritti dei soci (art. 3, comma 1, lett. g), l. 383/2000)

a) Criteri di ammissione:

Devono essere fissati dei criteri oggettivi, e non discrezionali; è corretto un riferimento all'adesione allo scopo associativo, alla condivisione delle finalità istituzionali e all'impegno a prestare la propria opera in favore dell'associazione.

b) Criteri di esclusione:

L'esclusione dei soci può essere prevista solo per il venir meno dei requisiti soggettivi prescritti per l'ammissione o se ricorrono gravi motivi (inadempienze del socio agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto di associazione quali ad esempio: lo svolgimento di attività o azioni che siano in contrasto con lo scopo statutario dell'organizzazione, la violazione del dovere di collaborazione al raggiungimento degli scopi sociali, il mancato pagamento della quota associativa, etc.). L'esclusione è di regola deliberata dall'assemblea; lo statuto, tuttavia, può prevedere che tale potere sia di competenza di un organo diverso.

A garanzia della democraticità della struttura, i provvedimenti di rigetto della domanda di ammissione e di esclusione dei soci devono essere motivati e prevedere il contraddittorio di fronte ad un organo di garanzia, o comunque

ammettere il ricorso ad un organo interno; resta ferma in ogni caso la possibilità di adire l'autorità giudiziaria.

c) **Diritti ed obblighi dei soci:**

I diritti e gli obblighi dei soci devono essere elencati e resi palesi; ad esempio: diritto di eleggere ed essere eletti, diritto di intervenire in assemblea, diritto di impugnare le delibere dell'assemblea, diritto di rivestire le cariche sociali; obbligo di rispettare lo statuto, obbligo di versare la quota associativa (se prevista dallo statuto), etc.

6) L'obbligo di formazione di un rendiconto economico finanziario (art. 3, comma 1, lett. h), l. 383/2000)

Lo statuto deve inoltre prevedere le modalità di approvazione di tale rendiconto da parte dell'assemblea dei soci (art. 20 Codice civile).

7) Le modalità di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale (art. 3, comma 3, lett. a), l.p. 8/1992).

**d) Prevalenza delle prestazioni retribuite**

Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati (art. 18, comma 1, legge n. 383/2000).

In casi di particolare necessità, possono stipulare rapporti di natura retributiva nei confronti di soci o di terzi (art. 18, comma 2, l. 383/2000), e quindi ricorrere alle prestazioni dei seguenti soggetti retribuiti:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori parasubordinati, con contratto di lavoro continuativo (co.co.co. e mini-co.co.co.) o a progetto (co.co.pro., ad esaurimento – ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 81/2015);
- lavoratori autonomi (prestazioni di lavoro occasionale o accessorio);
- lavoratori autonomi titolari di partita I.V.A. (liberi professionisti, consulenti, etc.).

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 383/2000, si considera soddisfatto il requisito della prevalenza dell'attività di volontariato qualora, nel periodo di riferimento (365 giorni di attività antecedenti la data della domanda o, in caso di revisione biennale, intero anno solare precedente la dichiarazione), il numero dei soci persone fisiche che hanno prestato la loro attività esclusivamente a titolo di volontariato (e quindi non rientrano nelle categorie dei soggetti retribuiti sopra menzionati), sommato al numero di soci persone giuridiche (qualora presenti), rappresenti almeno la metà più una unità della somma dei seguenti soggetti:

- soci persone fisiche che hanno prestato la loro attività esclusivamente a titolo di volontariato;
- soci persone giuridiche;
- soci persone fisiche rientranti anche nelle categorie dei soggetti retribuiti;
- soggetti retribuiti esterni (non soci dell'associazione).

Ai fini del calcolo della prevalenza delle prestazioni volontarie, nel computo dei soci che hanno prestato attività di volontariato si considerano sia i soci iscritti che quelli cancellati nel periodo di riferimento; analogamente, nel computo dei soggetti

retribuiti si considerano tutti coloro che hanno percepito compensi, anche se il rapporto non è più in essere alla data della domanda o al 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce la revisione biennale.

Ai fini del calcolo della prevalenza delle prestazioni volontarie, nel novero dei soci volontari, così come in quello dei soggetti retribuiti, non vengono considerati i volontari del servizio civile che prestano la loro attività nell'ambito dell'associazione.

### **e) Requisito temporale**

A garanzia delle capacità operative delle associazioni richiedenti l'iscrizione, nonché della serietà e della continuità degli impegni istituzionali assunti dalle stesse, possono essere iscritte le associazioni costituite da almeno un anno con effettiva e documentata attività svolta nell'ambito dell'utilità sociale.

A tal fine, verrà considerata come data certa di costituzione rispettivamente:

- per le associazioni costituite con atto pubblico: la data di redazione dell'atto;
- per le associazioni costituite con scrittura privata autenticata: la data di autenticazione dell'atto;
- per associazioni costituite con scrittura privata registrata: la data di registrazione presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- per associazioni costituite con mera scrittura privata: la data di attribuzione del codice fiscale.

La verifica del compimento dell'anno di effettiva attività verrà invece effettuata sulla base dell'analisi di documentazione quale, a titolo esemplificativo, verbali di assemblea, contratti relativi all'uso di immobili, convenzioni, relazione concernente l'attività svolta, pubblicazioni, etc.

## **2. Articolazione del registro**

Le associazioni sono iscritte in un'unica sezione del registro, che potrà essere articolata in settori e ambiti di operatività.

## **3. Domanda di iscrizione e documentazione da allegare**

La domanda di iscrizione, redatta in regola con la legge sul bollo secondo il modulo approvato dalla Provincia e pubblicato sul sito istituzionale, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente o da soggetto incaricato dalla medesima ed è presentata alla struttura competente in materia di volontariato (di seguito "struttura competente"), anche avvalendosi degli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia previsti dall'art. 34 della legge provinciale n. 23 del 1992.

La domanda deve contenere i dati identificativi dell'associazione tra i quali gli estremi dell'eventuale riconoscimento come persona giuridica e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000, attestante:

- che l'associazione non è né professionale né di categoria;

- il numero di soci, sia persone fisiche che enti giuridici (nel caso di enti giuridici, comprensivo dell'elenco nominativo, attestante la natura giuridica, il codice fiscale, gli estremi di iscrizione ad altri albi/registri e il nominativo del legale rappresentante) alla data di presentazione della domanda;
- il numero di persone fisiche e giuridiche che hanno rivestito la qualifica di socio dell'associazione nell'ultimo anno (365 giorni antecedenti la domanda), anche se non per l'intero anno;
- il numero di soggetti retribuiti (soci ed esterni) nell'ultimo anno di attività (365 giorni antecedenti la domanda).

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) solo per le associazioni prive di personalità giuridica: copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti (recanti gli estremi della registrazione qualora registrati o recanti gli estremi dell'atto notarile qualora redatti in forma pubblica).

Nei casi in cui l'atto costitutivo non fosse reperibile, è necessaria, in sostituzione, una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'associazione attestante la data di costituzione della stessa (anche indicativa) e la non reperibilità dell'atto costitutivo.

La sezione "federativa" appartenente ad associazioni sovraordinate, qualora non dotata di atto costitutivo e/o statuto propri, deve allegare:

- copia dello statuto vigente dell'associazione sovraordinata che ne prevede l'esistenza, l'autonomia e ne disciplina puntualmente l'ordinamento;
- copia dell'atto con cui l'organo competente dell'associazione sovraordinata di riferimento l'ha costituita o comunque la riconosce;
- atto, proveniente da un organo collegiale della sezione, attestante l'adozione dello statuto dell'associazione sovraordinata come propria normativa interna.

- b) scheda informativa, a firma del legale rappresentante o altro soggetto incaricato, contenente:

- dati anagrafici dell'associazione;
- eventuale adesione a federazioni/organismi di collegamento;
- indicazione della persona a cui è attribuita la legale rappresentanza, con relativo codice fiscale;
- elenco nominativo dei membri dell'organo direttivo, ed indicazione della carica rivestita;
- settori nei quali l'associazione svolge l'attività;
- relazioni sull'attività svolta nell'ultimo anno e su quella in programma, che evidenzino i progetti e le attività – attuati ed in programma – e le relative metodologie di intervento (tipologia di prestazioni, localizzazione degli interventi, soggetti – soci volontari/soggetti esterni retribuiti/soci retribuiti – dai quali sono state rese le prestazioni, partner progettuali o reti di collaborazione, utenti/destinatari).

- c) copia dell'ultimo rendiconto e copia del verbale – anche in estratto – dell'assemblea dei soci di approvazione del medesimo, a firma del presidente dell'assemblea e del segretario verbalizzante.

In caso di associazione di recente costituzione, che non abbia ancora approvato il primo bilancio in quanto la domanda è presentata prima del termine fissato dallo statuto per la sua approvazione, è ammessa – in sostituzione del rendiconto – una

situazione contabile del primo anno di attività (365 giorni), a firma del legale rappresentante dell'associazione.

#### **4. Provvedimento di iscrizione**

Il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento di iscrizione o di diniego entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini secondo quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

I provvedimenti di iscrizione sono comunicati all'associazione richiedente e al Comune ove questa ha sede, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, e pubblicati per estratto sul sito istituzionale della Provincia.

#### **5. Obblighi conseguenti all'iscrizione**

Le associazioni iscritte al registro provinciale sono tenute a produrre alla struttura competente:

- entro il termine di 30 giorni dalla data della relativa deliberazione: copia del verbale dell'assemblea (anche in estratto), sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario verbalizzante, relativo ad ogni variazione che possa determinare il venir meno dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione, ed in particolare:
  - modifiche statutarie;
  - trasferimento della sede legale presso altra provincia;
  - scioglimento e devoluzione dei beni residui;
- su richiesta della struttura competente: tutte le informazioni e i dati relativi alla revisione periodica, ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti che legittimano la permanenza nel registro.

Le associazioni sono inoltre obbligate a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dell'associazione (variazione delle cariche sociali, della sede legale, etc.).

#### **6. Revisione**

Il registro provinciale è soggetto a revisione periodica per la verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 2, della l. 383/2000.

La revisione viene avviata ad anni alterni in qualsiasi momento dell'anno solare ed è rivolta alle associazioni che risultavano iscritte al 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui essa si svolge (es.: per la revisione avviata nel 2015 si considerano oggetto di revisione le associazioni iscritte al 31 dicembre 2013).

A tal fine, la struttura competente trasmette alle predette associazioni un'apposita scheda di rilevazione, approvata dalla Provincia e pubblicata sul sito istituzionale, contenente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione, nonché l'indicazione di altri dati informativi necessari per la tenuta del registro stesso (in particolare i dati anagrafici

dell'associazione, l'attività svolta nell'anno precedente, le risorse umane impiegate, la struttura, il funzionamento e la gestione delle risorse economiche).

La scheda di rilevazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o da soggetto incaricato dalla medesima, è restituita alla struttura competente entro i termini assegnati, anche avvalendosi degli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia previsti dall'art. 34 della legge provinciale n. 23 del 1992, unitamente alla seguente documentazione:

- copia dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea e del verbale di approvazione dello stesso firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario verbalizzante;
- solo per le associazioni prive di personalità giuridica: copia dello statuto e del verbale di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea (nelle forme previste al precedente punto 3), nel caso di variazioni statutarie non ancora prodotte alla struttura competente.

Nel caso di mancata o di incompleta restituzione, entro i termini assegnati, della scheda o degli allegati, qualora i dati mancanti siano essenziali ai fini della verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'albo, la struttura competente, previa diffida e fissazione di un termine per l'adempimento, dà avvio al procedimento di cancellazione.

Nel caso in cui, dall'esame della documentazione pervenuta, la struttura rilevi situazioni di incompatibilità con il mantenimento dell'iscrizione ritenute sanabili, provvede a fissare un congruo termine per la regolarizzazione, al termine del quale, in assenza di adempimento, dà avvio al procedimento di cancellazione.

Al termine della procedura la Provincia, con atto del Dirigente della struttura competente, approva l'elenco delle associazioni la cui verifica abbia avuto esito positivo, provvedendo eventualmente, per le singole associazioni, alla diversa collocazione nel registro con riferimento ai diversi settori e ambiti di attività di cui al precedente punto 2.

## **7. Cancellazione**

La cancellazione dal registro è disposta:

a) su domanda dell'associazione iscritta:

- per il venir meno dei requisiti di iscrizione nel registro;
- per il venir meno dell'interesse alla permanenza di iscrizione nello stesso.

b) d'ufficio:

- in caso di modifiche statutarie che determinino il venir meno dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione nel registro, previa diffida e fissazione di un termine perentorio per la regolarizzazione;
- in caso di trasferimento della sede legale presso altra provincia;
- in caso di scioglimento dell'associazione;
- in caso di iscrizione all'albo delle organizzazioni di volontariato;
- a seguito di revisione, nei casi previsti al precedente punto 6);

- in ogni altro caso in cui si riscontri la perdita o si accerti la mancanza di uno o più requisiti di iscrizione, previa diffida e fissazione di un termine perentorio per la regolarizzazione nei casi in cui la struttura competente ritenga sanabili tali irregolarità.

La cancellazione dal registro è disposta con atto motivato del Dirigente della struttura competente entro 60 giorni da quello successivo al ricevimento della domanda, ovvero entro 60 giorni dall'avvio d'ufficio, ed è comunicata, nelle forme di legge, all'associazione interessata e al Comune ove questa ha sede, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento.

## **8. Pubblicazione**

Per ciascuna associazione sono annotati nel registro provinciale, tenuto dalla struttura competente:

- il numero progressivo di iscrizione;
- gli estremi del provvedimento di iscrizione;
- la denominazione dell'associazione;
- la sede legale;
- il codice fiscale;
- il nominativo del legale rappresentante.

Chiunque può prendere visione del registro provinciale delle associazioni di promozione sociale, consultabile sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento, nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.